

STATUTO

Art. 1) E' costituita la Società Cooperativa denominata «ETR (Editrice Trasporti su rotaie) - società cooperativa» con sede nel comune di Salò.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione essa può istituire o sopprimere sedi secondarie con specifiche attribuzioni, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La società durerà fino al 31 dicembre 2080 (trentun dicembre duemilaottanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 2) La Società non ha finalità speculativa e sarà retta coi criteri della mutualità. Essa si propone di assistere i propri soci nel miglioramento e nello sviluppo della loro attività culturale di studio della storia e attualità dei trasporti su rotaie e affini, oppure del modellismo ferroviario, e intende realizzare tale scopo principalmente mediante le edizioni di pubblicazioni specializzate negli argomenti in oggetto e rivolte anche a non soci, alla cui redazione parteciperanno i soci della cooperativa stessa.

La società potrà svolgere altre attività complementari a quella predetta o comunque utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3) Il numero dei soci è illimitato, salvi i vincoli di legge. Possono diventare soci le persone fisiche o giuridiche che abbiano attività o interessi conformi all'oggetto sociale, purchè non in concorrenza con le attività e gli interessi propri della Società: non sono ammissibili alla Società le aziende esercenti attività commerciali nel settore dei trasporti o nel settore del modellismo ferroviario.

La qualità di socio si acquisisce con la sottoscrizione e il completo pagamento di

almeno una azione, oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Chi aspira a diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, dichiarando l'incondizionata accettazione del presente statuto specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) titolo di studio e professione;
- c) attività svolta o che intende svolgere in relazione allo scopo sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- d) il numero di azioni della Società che intende sottoscrivere.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 4) Il recesso dalla Società è ammesso con le modalità previste dall'art. 2532 a semplice richiesta del socio in qualunque momento ed ha effetto dalla data in cui la richiesta di recesso perviene al Consiglio di Amministrazione. Al socio che recede

viene restituito l'ammontare delle azioni sottoscritte, al valore nominale salvo che la situazione patrimoniale della società determini un valore inferiore; la liquidazione avverrà entro l'esercizio sociale successivo a quello in cui la richiesta di recesso perviene al Consiglio di Amministrazione, nei tempi e nei modi stabiliti dall'articolo 2532 del Codice Civile.

Art. 5) Il socio non può cedere le proprie azioni salvo consenso del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il diritto di recesso di cui al predetto articolo "4".

Art. 6) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la decadenza del Socio, per il quale sia venuta meno una qualunque delle condizioni stabilite per l'ammissione. Al socio decaduto le azioni sociali vengono rimborsate alle condizioni e nei modi previsti nel precedente articolo "4".

Art. 7) Il Consiglio di amministrazione può deliberare di escludere dalla Società il socio:

- a) quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni della Cooperativa;
- b) quando sia moroso nel pagamento di eventuali debiti verso la Cooperativa;
- c) quando svolga attività in contrasto o in concorrenza con quelle sociali, oppure partecipi a società od organismi comunque costituiti che abbiano interessi o svolgano attività in contrasto o in concorrenza con quelli della Cooperativa;
- d) quando commetta azioni che possano causare danno morale o materiale alla Società, oppure fomenti dissidi o disordini in seno ad essa;
- e) nei casi stabiliti dall'articolo 2533 del Codice Civile.

Art. 8) In caso di morte del socio, le quote vengono rimborsate agli eredi sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la morte del socio; nei termini di cui al precedente articolo 4; la richiesta di liquidazione delle azioni deve essere presentata dagli eredi unitariamente, insieme all'atto notorio da cui risulti chi sono gli aventi diritto e ad una dichiarazione in cui venga designato un unico delegato per la riscossione.

Art. 9) Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero centesimi) comunque non superiore al limite massimo di legge. Per i soci preesistenti continua a sussistere l'azione di euro 10,33 (dieci virgola trentatré centesimi) il cui ammontare risulta fissato anteriormente alla Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e che tale può rimanere ai sensi dell'art. 21 comma 4 della stessa legge;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- d) da ogni altro eventuale fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Art. 10) Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante l'esistenza della società.

Art. 11) Le azioni sono nominative e non trasferibili salvo consenso del Consiglio di Amministrazione.

La società non emette certificati azionari, pertanto la qualità di socio, col numero

delle azioni possedute, risulta esclusivamente dal libro soci.

Art. 12) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 (trentun) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi di gestione, dedotta la quota destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge, saranno destinati come segue:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) la rimanenza interamente ai fondi mutualistici.

In deroga al precedente punto (b) l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare che una parte degli avanzi netti venga destinata ai fondi di cui ai punti (c) e (d) del precedente articolo 9. Si precisa esplicitamente che è esclusa la distribuzione degli utili ai soci fino allo scioglimento della società.

Art. 13) Sono organi della Società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

Art. 14) L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i Soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è straordinaria o ordinaria.

L'assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina gli amministratori e, se previsti, i sindaci ed il Presidente del Collegio dei Sindaci, determina l'eventuale compenso degli amministratori e dei sindaci, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto; delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, a norma dell' articolo 2365 del Codice Civile nonché dell'articolo 27 del presente statuto.

Art. 15) L'Assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione;

a) almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per deliberare su eventuali altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio;

b) quando ne sia fatta domanda scritta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare;

c) quando ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci, se nominato;

d) ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante avviso da affiggersi nella sede sociale almeno trenta giorni prima della data della

riunione, nonché da pubblicarsi sulle pubblicazioni sociali periodiche che vengano spedite almeno cinquanta giorni prima della riunione. L'avviso deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in alternativa nel quotidiano il "Giornale di Brescia" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In mancanza delle predette formalità, l'Assemblea è convocata mediante avviso da spediti con lettera raccomandata a tutti i soci almeno venticinque giorni prima della riunione.

In aggiunta alle forme di convocazione stabilite nei commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione potrà usare qualunque altra forma di pubblicità, diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione da tenersi comunque entro 36 (trentasei) ore dalla prima convocazione.

Art. 16) Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte.

Il socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti; ciascun socio può rappresentare un solo altro socio.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Art. 17) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è

regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati alla riunione, fatta eccezione per i seguenti casi:

- a) quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, e su qualunque altra modificazione dello Statuto sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci aventi diritto al voto; fanno eccezione le modifiche dello statuto sociale da apportarsi in adempimento di disposizioni di legge emanate posteriormente all'atto costitutivo, per le quali modificazioni la deliberazione è valida con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati alla riunione;
- b) quando si tratti di deliberare l'edizione di nuove periodiche, oppure la sospensione di pubblicazioni periodiche già esistenti, le decisioni sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci;
- c) per le nomine delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa dei soci presenti o rappresentati alla riunione.

Art. 18) Quando il numero dei soci iscritti nel Libro dei Soci sia uguale o superiore a ottanta, è ammesso il voto per corrispondenza limitatamente alle Assemblee ordinarie.

In questo caso:

- a) l'avviso di convocazione deve contenere per esteso le deliberazioni proposte;
- b) le schede sono valide quando contengono il nome, cognome ed indirizzo del socio votante e siano firmate dal socio stesso;
- c) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente dell'Assemblea assistito da due scrutatori soci, nominati dall'Assemblea stessa, e da un sindaco, se nominato;
- d) le deliberazioni proposte sono approvate quando il numero dei voti favorevoli dei soci presenti o rappresentati alla riunione, nonché dei soci che hanno votato per corrispondenza, compresi fra questi ultimi quelli che abbiano inviato scheda bianca, raggiunga le maggioranze stabilite nel precedente articolo 17.

Art. 19) L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario può non aver luogo quando il verbale sia redatto da un Notaio. Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, eletti tra i soci dell'Assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Essi non hanno diritto a retribuzione salvo che lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

I consiglieri eleggono fra loro un Presidente ed eventualmente un consigliere delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario, che può essere un estraneo alla società.

I consiglieri possono rinunciare, essere revocati o sostituiti, con le modalità previste dagli articoli 2383 - 2385 - 2386 del Codice Civile.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza, o nei casi di urgenza a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno due giorni non festivi prima della riunione.

Le modalità della votazione sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Pertanto esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea o dei sindaci, se nominati: quindi il Consiglio di Amministrazione può anche transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società, nonché deliberare l'adesione della

cooperativa a consorzi di cooperative od organismi federativi la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio nomina il direttore o i direttori delle pubblicazioni sociali, scegliendoli fra i soci in base alle effettive capacità tecniche.

Fa eccezione alle disposizioni del primo comma del presente articolo la facoltà di decidere l'edizione di nuove pubblicazioni sociali, facoltà che è demandata all'Assemblea dei soci. Nel caso di pubblicazioni periodiche, l'approvazione dell'Assemblea dà mandato al Consiglio d'Amministrazione di compiere tutti gli atti e le operazioni utili ad assicurarne la migliore continuità di pubblicazione, fino a quando l'Assemblea stessa non ne deliberi la sospensione.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori.

Art. 23) La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale perciò può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, entro i limiti stabiliti nel precedente articolo 22.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti

spettano ad un Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, può delegare la firma sociale ad un consigliere.

Art. 24) Il Collegio dei Sindaci, la cui nomina è necessaria solo quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche fra i non soci dall'Assemblea, la quale nomina anche il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Per l'eventuale compenso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20, 2° comma.

I sindaci possono cessare dall'ufficio od essere sostituiti, con le modalità stabilite dagli articoli 2400 e 2401 del Codice Civile.

Art. 25) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-*bis*, terzo comma.

A norma di legge esso partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e compie tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 26) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da regolamenti interni, generali o speciali, predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea dei soci.

Nei regolamenti interni potranno essere stabiliti i poteri dei direttori delle pubblicazioni; potranno altresì essere stabilite le modalità e le condizioni di eventuali prestiti dei soci della società.

Art. 27) In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea con la maggioranza stabilita nell'articolo 17, comma 2°, punto (a), nominerà uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale, risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale versato sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura stabilita dalla legge.

Art. 28) Per tutto ciò che non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata, rette coi principi della mutualità anche agli effetti tributari e in quanto compatibili le norma sulla società per azioni .

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, contenuti nel presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Brescia, Via Callegari n. 11, undici settembre 2004 (duemilaquattro).